

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 30-2154

**Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009: individuazione delle aree sciabili del Comune di Biella (BI).**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle Regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Settore Offerta Turistica e Sportiva, attuale Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei–Settore Sport e Tempo Libero, la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai Comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili.

Preso atto che:

il Comune di Biella (BI), con propria nota, acquisita agli atti con il prot. n. 2978/2019 del 26.02.2019, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.5.2020, allegando la seguente documentazione:

- *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.5.2020 ad oggetto “URBANISTICA – Proposta d'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano nel territorio comunale ex L.R. n. 2/2009 e avvio del procedimento di Variante al P.R.G.C.”;*

- Relazione illustrativa
- Tav. 1 Inquadramento su ortofoto (scala1:10.000)
- Tav. 2 Carta dei dissesti (scala1:10.000)
- Tav. 3 Carta delle valanghe (scala1:10.000)
- Tav. 4 Individuazione aree sciabili su “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” a supporto del P.R.G.C. vigente
- Tav. 5 Carta forestale (scala1:10.000)
- Tav. 6 Beni paesistici (scala1:10.000)
- Tav. 7 Componenti paesaggistiche (scala1:10.000)
- Tav. 8 Area sciabile, piste da sci e infrastrutture (scala1: 5.000)
- Tav. 9 Area sciabile su cartografia P.R.G.C. (scala1:5.000);

dalla summenzionata relazione illustrativa si evince:

il Comune di Biella si estende per una superficie pari a 46,7 kmq. Situato ai piedi delle Alpi Biellesi, il territorio comunale presenta una variazione altimetrica di circa 2.000 metri, risultando compreso tra i 420 ed i 2.388 metri s.l.m.;

tale dislivello fa sì che il territorio sia fortemente diversificato dal punto di vista ambientale;

Biella è infatti caratterizzata da un ampio nucleo urbanizzato nella fascia meridionale del territorio comunale, dove risulta in parte saldato agli abitati dei comuni limitrofi, dalla quale si passa gradualmente, in direzione nord-ovest, a un contesto collinare interposto tra il centro città e la Valle Oropa, con un progressivo sfrangiamento dell'area edificata propriamente cittadina in favore di un contesto caratterizzato da piccole frazioni;

il territorio comunale raggiunge poi le quote più elevate nella c.d. “Conca d'Oropa”, estrema propaggine nord-occidentale del territorio, parzialmente a confine con la Valle d'Aosta, che ricopre circa un terzo della superficie del territorio comunale a partire dai 750 m di quota, situata al centro di rilievi montuosi ricchi di sorgenti che alimentano il torrente omonimo;

le risorse paesaggistico-ambientali della Conca d'Oropa, ad oggi valorizzate anche dalla prossimità con la riserva valdostana Monte Mars, sono state implementate nel corso del tempo da infrastrutture

per la fruizione turistica in chiave naturalistica e sportiva, quali gli impianti di risalita e le strutture ricettive di “Oropa Sport”, l’allestimento scientifico del Geosito del Monte Mucrone, le vie ferrate e le falesie di arrampicata sportiva, le tappe dell’itinerario escursionistico della Grande Traversata delle Alpi, i rifugi alpini (Savoia, Rosazza, Capanna Renata), il giardino Botanico “N.S. di Oropa”, un Parco Avventura e il percorso denominato “Tracciolino” che collega in quota la valle Oropa alle valli limitrofe;

è in questo contesto che si trova dunque il complesso denominato “Oropa Sport” che si configura come l’insieme delle infrastrutture dedicate allo sci;

nel contesto del territorio comunale, le aree sciabili sono localizzate per intero nell’area denominata Conca d’Oropa, corrispondente all’Alta Valle Oropa, la propaggine più elevata del territorio comunale;

le aree sciabili individuate nel Comprensorio di Oropa, si sviluppano dalla cima del Monte Camino, punto più elevato dell’area (2390 m s.l.m.) raggiunta da un impianto di risalita (Cestovia), al Lago del Mucrone per proseguire quindi fino al piazzale di parcheggio della funivia che da Oropa sale al Lago del Mucrone, posto alla quota più bassa dell’area (1200 m s.l.m.);

la superficie complessiva dell’area sciabile è di 0,73 kmq;

l’area sciabile è stata suddivisa in due diverse tipologie:

- ASa - aree sciabili già attrezzate ed eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
- ASpa - aree sciabili parzialmente attrezzate destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

l’area sciabile ASa comprende due piste da sci di discesa: la pista del Gendarme/Nanni Serralunga, che va dal M. Camino al lago del Mucrone e la pista Busancano, che dal lago scende ad Oropa. Rientrano nell’area sciabile anche le piste da sci di fondo che si trovano presso la partenza della funivia che da Oropa sale al lago del Mucrone;

la suddetta area sciabile ASa è perimetrata e risulta estesa per una superficie pari a 0,68 kmq., sviluppandosi da 2390 m s.l.m. (quota massima) a 1200 m s.l.m. (quota minima);

all’interno dell’area sciabile ASa rientrano anche “il Parco Avventura” e il “Giardino botanico Nostra Signora di Oropa” sito sulla sinistra orografica del torrente Oropa, entrambi utilizzati nel periodo estivo e nelle mezze stagioni;

l’area sciabile ASpa è situata nell’area di testata della conca d’Oropa, a ovest dell’asse centrale della conca d’Oropa; anch’essa risulta delimitata da parte delle creste della Conca d’Oropa dove spicca la vetta del Monte Mucrone; è anch’essa perimetrata e risulta estesa per una superficie pari a 0,05 kmq, sviluppandosi pressoché ai 1900 m. slm di quota.

Richiamato che il Comune di Biella è dotato di un PRG adeguato al P.A.I., approvato con D.G.R. n.15-6105 in data 11 giugno 2007, successivamente modificato ed integrato.

Preso atto del parere favorevole, agli atti del Settore Sport e tempo Libero, espresso in data 08.10.2020, dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, a seguito dell’esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Biella (BI), fermo restando le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

dato atto che nella “Relazione Illustrativa” datata ottobre 2019 a firma dell’Architetto A. Cecca e del Geologo M. Biasetti (studio Territorium) la problematica valanghiva è stata adeguatamente affrontata;

preso atto che vengono individuate come da L.R. 02/2009 e s.m.i., in particolare l’Art.18 (Obblighi del Gestore) e l’Art. 19 (Obblighi del direttore di pista), i responsabili per la gestione della fruizione in sicurezza delle piste dell’apertura o chiusura totale o in parte delle medesime;

preso, altresì, atto che viene individuato il Gestore per la posa di cartelli ed installazione di eventuali delimitazioni che indichino chiaramente dove termina la responsabilità del gestore per la pratica di attività al di fuori delle piste da sci da discesa e piste da fondo ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 30 della sopra citata Legge;

si ricorda che:

- *per la fruizione in sicurezza, al fine di individuare anche eventuali peculiari situazioni di pericolo non cartografate o di dimensioni non cartografabili, è necessario fare le opportune valutazioni anche in situazioni di copertura nivologica ordinaria ossia non derivante da precipitazioni nevose importanti;*
- *rimane responsabilità del proponente, quindi il Comune, la gestione per la fruizione in sicurezza di percorsi e/o zone interne o confinanti all'Area Sciabile non comprese come piste. Potranno essere eventualmente definite delle procedure di sicurezza con l'attivazione da parte del Sindaco della collaborazione dei soggetti gestori delle piste e/o attraverso il coinvolgimento di personale qualificato per professionalità o esperienza idonee alla valutazione delle condizioni di pericolo da valanghe. Tali procedure potranno essere inserite nel Piano Comunale di Protezione Civile; in tale contesto occorrerà considerare il ruolo della Commissione Locale Valanghe limitatamente a quello ad essa attribuito dal regolamento 4/R del 7.06.2002, quale organo tecnico consultivo a supporto del Sindaco per la gestione di situazioni di rischio valanghiva di particolare criticità o di emergenza;*
- *di dare atto che l'individuazione dell'area sciabile approvata con il presente provvedimento, non esime dalla necessità di acquisire pareri ed autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le eventuali modificazioni dello stato dei luoghi all'interno delle perimetrazioni ivi individuate; inoltre a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3/10/2017, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 146, c. 1, lett b) del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. A tal proposito si rammenta che la presente individuazione risulta integralmente ricompresa in un ambito tutelato ai sensi del D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle Cervo ricadente nei Comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, Andorno Micca, Selva Marcone, Callabiana e Sagliano Micca". Per quanto attiene alle disposizioni derivanti dall'art. 13 delle NdA del Ppr, si evidenzia che la perimetrazione individuata interferisce parzialmente con il sistema delle vette e dei crinali rappresentati nella tavola P4 del Ppr, per le quali vigono le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, delle NdA. Pertanto eventuali interventi di nuova realizzazione dovranno essere conformi rispetto a tutte le prescrizioni normative sopra indicate, nonché alle prescrizioni specifiche contenute nel medesimo D.M. ed anche con quanto disposto dall'art. 46 c. 9 delle norme di attuazione del citato Ppr.*

Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”;

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - “Criteri ed istruzioni procedurali per l’individuazione e/o variazione delle aree sciabili” ai sensi dell’art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 “Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09”;

preso atto dei verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti del Settore.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta regionale unanime,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell’art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in conformità alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, l’individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Biella (BI) con D.C.C. n. 31 del 26.5.2020, fatte salve le raccomandazioni e prescrizioni suesposte e formulate dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili con verbale del 8.10.2020;

- di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali, agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Sport e Tempo Libero:

- - *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.5.2020 ad oggetto “URBANISTICA – Proposta d’individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano nel territorio comunale ex L.R. n. 2/2009 e avvio del procedimento di Variante al P.R.G.C.”;*
- Relazione illustrativa
- Tav. 1 Inquadramento su ortofoto (scala1:10.000)
- Tav. 2 Carta dei dissesti (scala1:10.000)
- Tav. 3 Carta delle valanghe (scala1:10.000)
- Tav. 4 Individuazione aree sciabili su “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” a supporto del P.R.G.C. vigente
- Tav. 5 Carta forestale (scala1:10.000)
- Tav. 6 Beni paesistici (scala1:10.000)
- Tav. 7 Componenti paesaggistiche (scala1:10.000)
- Tav. 8 Area sciabile, piste da sci e infrastrutture (scala1: 5.000)
- Tav. 9 Area sciabile su cartografia P.R.G.C. (scala1:5.000);

- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)